

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – ROMA**

RICORSO

**CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA ANCHE INAUDITA
ALTERA PARTE**

PER DARIO MOLFETTA (C.F. MLFDRA77A08H501N),
rappresentato e difeso all'Avv. Giancarlo Pitaro, (C.F.
PTRGCR88S26D122U) ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio sito in Catanzaro via XX Settembre
n. 62 (pec giancarlopitaro@pec.it)

CONTRO

Ministero della Giustizia, in persona del l.r.p.t

Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del
l.r.p.t, Associazione Formez, in persona del l.r.p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

MICHELE CIMMINO (n.953)

ALESSIA GIORDANO (n. 753)

LUCA LEONE (n. 784)

PER L'ANNULLAMENTO,

**PREVIA SOSPENSIVA E ADOZIONE DI OGNI
IDONEA MISURA CAUTELARE**

- della GRADUATORIA FINALE DI MERITO del
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 2.970 unità di personale non

dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione n. 5.379 (DI IDONEO) e non nella superiore n. 439 (POSIZIONE DI VINCITORE DI CONCORSO), e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitogli a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di ben 3 quesiti contenuti nella prova scritta;

- dell'esito della PROVA CONCORSO del ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 25;
- delle domande n. 19, 21 E 22 della prova scritta sottoposta al ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino;
- di ogni verbale di Commissione di Valutazione;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta;

NONCHE' PER LA CONDANNA

Della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 25 a 28,

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta di 28

NONCHÉ, OVE OCCORRA E, COMUNQUE IN VIA SUBORDINATA,

al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE DI FATTO

1) Fin da subito si rileva che il ricorrente ha partecipato al concorso indetto con bando avente ad oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia", che si deposita, svolgendo la prova scritta in data 24 ottobre 2025 alle

ore 8,00 presso la sede di Roma (codice candidatura 5Q9XYYD9RA).

2) In seguito allo svolgimento della prova scritta, il Ministero ha attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente, per come si evince dall'esito della prova scritta, che si deposita ed impugna, il "punteggio totale di 25, esito prova: superata, punteggio minimo 21, corrette: 35, errate 5, non date 0".

Il ricorrente è stato dichiarato idoneo avendo conseguito il punteggio superiore a 25.

3) In data 18/02/2026 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito relativa al concorso de quo, in cui il candidato ricorrente risulta essere classificato al posto n. 5.379 con il punteggio di 25.

Fin da ora si rileva che il ricorrente è costretto ad adire Codesto On.le TAR per chiedere la correzione immediata del suo punteggio da 25 a 28.

Ed infatti all'interno della prova scritta svolta dal ricorrente candidato vi erano ben tre domande errate la numero 19, 21 e 22.

La prova scritta è stata valutata dalla Commissione in modo illegittimo ed illogico e il ricorrente è costretto a chiedere l'annullamento in parte qua della graduatoria e la correzione dell'esito della prova scritta e della sua

correzione che è stata svolta in modo illegittimo per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

**1) VIOLAZIONE DEL BANDO –
ILLOGICITA'/IRRAGIONEVOLEZZA/SPROPORZION
ALITA' DEL GIUDIZIO DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICEVIOLAZIONE DEI -
CRITERI DI VALUTAZIONE” -
ILLOGICITA'/INFONDATEZZA DELLA
VALUTAZIONE– MANIFESTA INGIUSTIZIA**

Il ricorrente candidato ha conseguito il punteggio relativo alla prova scritta di 25.

Nel caso che occupa, però, all'interno delle domande a risposta multipla presenti nella prova scritta, vi erano ben n. 3 domande formulate in modo errato ed illegittimo ed illogico dalla Commissione, alle quali il candidato ha attribuito una risposta corretta e valida e che, però, in modo illogico ed illegittimo, la Commissione di valutazione ha valutato in modo negativo attribuendogli il punteggio di – 0,25.

I quesiti errati, cioè i quesiti contenenti due risposte corrette, sono le domande n. 19, 21 e 22 della prova scritta espletata. La domanda n. 21 prevedeva quanto segue:

“Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha”. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?

- a) Tutti i beta potrebbero essere delta;
- b) Tutti i gamma potrebbero essere delta;
- c) Tutti gli alpha potrebbero essere delta;”

Il candidato ha confermato come risposta corretta la numero 2 ovvero che “Tutti i gamma potrebbero essere delta”.

Ed infatti, per come si evince dall’antecedente, non sussiste nessuna relazione tra “gamma” e “delta” e pertanto anche la risposta scelta dalla ricorrente è esatta, corretta e logica.

La Commissione di valutazione ha, invece, considerato corretta unicamente la risposta n. 3 “Tutti gli alpha potrebbero essere delta”.

Sul punto fin da ora si rileva esservi diversi precedenti con cui **Codesto On.le TAR ha così statuito “... la risposta indicata dall’Amministrazione come corretta è in realtà erronea**, mentre è esatta quella fornita dall’odierna ricorrente in quanto “(...) posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe

le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta (...)” (ex multis TAR ROMA 398/2026, 1283/2026). Codesto TAR ha già esaminato la vicenda de qua statuendo che l’unica risposta corretta tra le tre è quella data correttamente dal ricorrente.

Né Commissione Ripam né Formez, in seguito alle svariate sentenze rese da Codesto TAR prima della pubblicazione della graduatoria, hanno corretto la valutazione errata data alla prova scritta del ricorrente, il quale è costretto a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per sentire accertato, anche in questo caso, quanto più volte dal TAR già statuito.

1.B) Anche per quanto attiene alla domanda n. 19 la stessa è stata formulata in modo errato, illegittimo ed

illogico, la risposta data dal ricorrente è una risposta del tutto logica e coerente e non contraddicibile e, in ogni caso, vi è che il quesito è stato formulato in modo del tutto illegittimo.

La domanda è la seguente:

“Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola”. Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente

vero che:

- a) se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina;
- b) anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino;
- c) se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola;”

Il ricorrente ha correttamente svolto la suddetta domanda barrando la terza risposta corretta (c) ovvero **“se vado allo stadio e ho corso la mattina allora prendo sicuramente un panino e la cocacola;”**

Il quesito contiene la seguente premessa: se vado allo stadio dopo avere corso prendo anche una cocacola e, LOGICAMENTE, il candidato ha attribuito la prima preferenza alla risposta “se non ho preso la

cocacola non ho corso la mattina”, conseguendo logicamente e congruamente alla premessa l’obbligo del prendere la cocacola “solo se andato a correre la mattina”.

E infatti deriva logicamente dalla premessa “sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola” la conseguenza logica e congrua che: “se non ho preso la cocacola non ho corso la mattina”.

In modo del tutto incongruo, illogico ed illegittimo, però, la Commissione di Valutazione ha valutato negativamente la risposta data dal candidato al quesito n. 19 affermando che la risposta corretta è la n. 1, ovvero **“a) se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina;”**.

Il quesito n. 19 sottoposto al ricorrente contiene al suo interno n. 2 risposte NECESSARIAMENTE corrette e, pertanto, la risposta attribuita dalla candidata ricorrente deve essere valutata in modo corretto e con l’attribuzione del punteggio pieno di + 0,75, per come previsto dal bando di concorso.

A fronte della premessa UNIVOCA “...prima di andare allo stadio sono andato a correre la mattina” consegue la risposta fornita dal ricorrente “se vado allo stadio e ho

corso la mattina prendo sicuramente un panino e la coca cola”.

Alla luce della premessa univoca “corro al mattino --- vado allo stadio --- prendo la coca cola” , non può che conseguire l’univocità della risposta n. 1 “se non ho preso la coca cola è perché non ho corso la mattina”

La risposta data dal ricorrente è la sola possibile.

1.c) In ogni caso, fermo restando quanto sopra, che è assorbente e dirimente, vi è che la PA non può formulare quesiti ambigui. La Giurisprudenza in materia è univoca nel ritenere che: “In particolare, è necessario preliminarmente rilevare che nelle procedure concorsuali fondate su prove d’esame aventi ad oggetto quesiti a risposta multipla è imprescindibile che la risposta da considerarsi valida per ciascun quesito debba essere l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo la predisposizione di quesiti strutturati con tali modalità un preciso obbligo dell’Amministrazione. Tale obbligo è, infatti, posto a garanzia di una valutazione equanime dei candidati, in stretta conformità al principio della parità di trattamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ne consegue che solo quesiti formulati in maniera chiara, completa e inequivoca, tali da consentire l’univocità della risposta, possano essere

considerati idonei a realizzare il suddetto obiettivo di par condicio dei candidati. Al contrario, l'eventuale erroneità e/o ambiguità dei quesiti, con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, è senz'altro illegittimi poiché "l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta deve potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico- scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3183/2021); Prendo una coca cola se vado allo stadio e prima ho corso al mattino, vuol dire che se vado allo stadio e ho corso al mattino prendo un panino ed una coca cola : tale procedere risponde al principio di logica, non contraddittorietà e di identità.

1.D) SULLA DOMANDA N. 22

Anche la domanda n. 22 è formulata in modo errato ed è illegittima ed errata e la conseguente correzione operata dalla Commissione è illegittima ed errata.

La domanda è la seguente: “Quale tra i seguenti non è un servizio di cloud storage?” e le tre risposte multiple sono a) Google Drive, b) Microsoft Dirve, c) One Drivew. Il ricorrente ha correttamente attribuito la risposta esatta “ONE DRIVE”, MENTRE per la Commissione di valutazione la risposta esatta era “Google Drive”.

Ciò è manifestamente errato ed illegittimo.

Il c.d. Cloud storage è un archivio digitale gestito da terzi che permette di salvare dati agli utenti accedendo tramite internet.

La domanda a risposta multipla è del tutto errata.

Ed infatti, **Google Drive** è il nome di un cloud storage gestito da **GOOGLE**, **MICROSOFT DRIVE** è il cloud gestito da **Microsoft**, mentre nulla si sa di “ONE DRIVE”.

Sul link <https://workspace.google.com/products/drive/> Google stessa riconosce che “Google Drive Archivia e condividi file online Archiviazione sul cloud sicura basata sull'AI per una condivisione dei file fluida e una collaborazione migliorata. Dì addio ai silo di file e ai contenuti disorganizzati Sposta i tuoi dati e archivia tutti i tuoi file in un unico posto con Google Drive. L'archiviazione nel cloud basata sull'AI aiuta i team a collaborare in tempo reale, velocizzando la ricerca di file e informazioni, il tutto supportato dalla sicurezza dei dati

leader di settore di Google per una protezione aggiuntiva.”

Il Google Drive è un cloud storage e uno dei più rinomati del settore.

Sul link <https://www.aranzulla.it/miglior-cloud-1012434.html>, noto blog “Aranzulla” di informatica si rileva che “...***Il primo servizio di cloud storage di cui voglio parlarti è Google Drive, uno tra i più famosi e conosciuti di tutti, in quanto offerto da Google, il colosso di Mountain View, lo stesso che ha dato vita al famoso e omonimo motore di ricerca. Vuoi sapere quali sono le caratteristiche di Google Drive? Te ne parlo subito nel dettaglio. Prima di tutto, devi sapere che Google Drive offre diversi spazi di archiviazione; quello più conosciuto è completamente gratuito e offre la possibilità di ottenere 15 GB di spazio in cloud... Tieni inoltre presente che lo spazio di archiviazione di Google Drive viene utilizzato da Google Foto e da Gmail. Acquistando quindi un abbonamento Google One, espanderai lo stesso spazio che viene utilizzato per tutti i servizi Google. In quest’ottica, Google Drive può considerarsi il migliore cloud per foto e video, o comunque uno dei più completi, anche grazie ai tool ufficiali di backup e sincronizzazione disponibili per il download su computer, smartphone e***

tablet. Altro punto di forza di Google Drive è, appunto, la presenza di numerosi strumenti aggiuntivi per la creazione e condivisione di documenti online e la possibilità di scaricare il nuovo tool, denominato appunto Google Drive, per avere sempre disponibile una copia di backup dei file presenti sul proprio computer. Te ne ho parlato nel dettaglio nella mia guida su come funziona Google Drive, che ti invito a leggere per saperne di più sul funzionamento del servizio di cloud storage di Google..”

E pertanto la risposta riconosciuta come corretta dalla P.A. è errata in quanto “GOOGLE DRIVE” è un cloud storage E “TRA I SEGUENTI NON È UN CLOUD STORAGE” è la risposta errata.

Ancora, vi è che MICROSOFT DRIVE è un cloud storage (per come riportato al seguente link ufficiale [https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-](https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage?market=it)

[365/onedrive/online-cloud-storage?market=it](https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage?market=it)) e che il nome completo del programma è “MICROSOFT ONEDRIVE”, gestito appunto da MICROSOFT.

Nulla si sa invece di cosa è il servizio “ONE DRIVE”, che non identifica NESSUN GESTORE né nessun servizio né nessun MARCHIO.

Le parole distaccate inglesi “ONE DRIVE” significano solo “UNA GUIDA” e nulla hanno a che vedere con servizi di cloud storage.

Né tantomeno si può identificare “ONE DRIVE” come il servizio cloud “MICROSOFT ONEDRIVE” e ciò in quanto “MICROSOFT DRIVE” risulta già presente all’interno della domanda e specificamente individua il gestore del servizio cloud e il servizio drive, mentre il servizio ONEDRIVE di cui è gestore Microsoft costituisce un marchio individuabile esclusivamente con la dicitura “unita” di ONEDRIVE.

Pertanto, la dicitura “ONE DRIVE”, peraltro non accompagnata da MICROSOFT, NULLA IDENTIFICA in merito a servizi cloud.

Peraltro vi è che la risposta PRECEDENTE già identificava il servizio ONEDRIVE in MICROSOFT DRIVE.

E pertanto, la risposta data dal candidato ricorrente (essendo manifestamente da escludere le risposte GOOGLE E MICROSOFT DRIVE, entrambi riconosciuti servizi di cloud storage, per come si legge nei link sopra citati), è l’unica possibile e corretta e legittima e giusta.

**2) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FAVOR**

PARTECIPATIONIS E PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITA’

I suddetti errati quesiti erano previsti dal bando di concorso alla lettera “b) n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,75 punti; - mancata risposta: 0 punti; - risposta errata: -0,25 punti”.

I suddetti quesiti sono stati sottoposti al candidato ricorrente in modo illogico ed illegittimo e ciò in quanto LA Legge e il bando prevedono che ogni quesito deve avere una sola risposta corretta.

Ed invece all’interno dei quesiti n. 19, 21 e 22 sussistono almeno 3 risposte corrette e logiche.

Le risposte fornite dal ricorrente, infatti, sono del tutto corrette e fondate su un totale ed assoluto ragionamento critico verbale e ad essere deve essere attribuita una valutazione positiva di +0,75.

La Giurisprudenza in materia è univoca nel ritenere che: “In particolare, è necessario preliminarmente rilevare che nelle procedure concorsuali fondate su prove d’esame aventi ad oggetto quesiti a risposta multipla è

imprescindibile che la risposta da considerarsi valida per ciascun quesito debba essere l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo la predisposizione di quesiti strutturati con tali modalità un preciso obbligo dell'Amministrazione. Tale obbligo è, infatti, posto a garanzia di una valutazione equanime dei candidati, in stretta conformità al principio della parità di trattamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ne consegue che solo quesiti formulati in maniera chiara, completa e inequivoca, tali da consentire l'univocità della risposta, possano essere considerati idonei a realizzare il suddetto obiettivo di par condicio dei candidati. Al contrario, l'eventuale erroneità e/o ambiguità dei quesiti, con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, è senz'altro illegittimi poiché "l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta deve potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3183/2021);

Tanto sopra, pertanto, la Commissione di valutazione deve essere condannata ad ottemperare una valutazione positiva delle risposte fornite dalla ricorrente e ad attribuire il punteggio pieno di +0,75 ad entrambe le domande.

“Una valutazione "virtuale" dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta, posto che le risposte a tali quesiti semplicemente non potevano essere più considerate”. Al contrario, la neutralizzazione della domanda sbagliata “non [può] determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche”, trattandosi di “un’operazione neutra sotto il profilo del risultato finale e dell’assetto terminale della graduatoria” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4358; nello stesso senso anche Sez. III, n. 158 del 5 gennaio 2021).

La P.A. ha, dunque, erratamente attribuito il punteggio di -0,25 alle risposte corrette fornite dal ricorrente e deve essere condannata ad aggiungere al punteggio totale conseguito dalla ricorrente quello ulteriore relativo alle tre risposte corrette (n. 19, 21 e 22 $+0.75 \times 2 + 0,25 \times 2$) e il **punteggio del ricorrente deve**

essere corretto nel complessivo n. 28, con conseguente inserimento del ricorrente all'interno della graduatoria pubblicata nella corretta posizione degli idonei.

2.B) SULLA CONDANNA DELLA P.A. A ELIMINARE A TUTTI I CONTROINTERESSATI IL PUNTO ASSEGNATO IN MODO ERRATO.

Fermo restando quanto sopra, vi è che la P.A. ha attribuito ai candidati controinteressati ben 1 o 2 o 3 punti relativi alle due domande errate in modo errato.

Il ricorrente, pertanto, si è visto scavalcare la sua posizione da candidati/controinteressati ai quali la PA ha illegittimamente ed erratamente attribuito 1 e/o 2 e/o 3 punti in modo illegittimo e ciò in quanto hanno risposto non correttamente (OVVERO PER COME GIUDICATO CORRETTO DALLA PA) alle due domande errate.

Dunque, all'interno della graduatoria e sopra la posizione del ricorrente vi sono candidati controinteressati i cui compiti scritti sono stati erratamente valutati, avendo risposto in modo non corretto, e che a causa di tale errata ed illegittima attribuzione, hanno superato in graduatoria il ricorrente.

Tale iniqua, discrezionale, discriminatoria ed illegittima valutazione deve essere corretta e ciò in quanto lede il

diritto e l'interesse legittimo del ricorrente di poter concorrere in par condicio per il posto messo a concorso. Si chiede, pertanto, che Codesto TAR voglia ordinare e condannare la PA di valutare correttamente le prove scritte dei controinteressati relative alle due domande errate e a volere attribuire il punteggio corretto alle due domande corrette in modo illegittimo ed errato.

3) SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'eventuale accoglimento del ricorso de quo, e l'attribuzione del punteggio superiore di 28, consente l'inserimento all'intero della graduatoria della migliore posizione, facendo balzare il ricorrente dalla 5.379 posizione fino alla n. 439 (un salto di oltre 5mila posizioni) con conseguente VINCITA da parte del ricorrente del concorso e diritto ad essere assunto.

4) SUI CONTROINTERESSATI.

Il ricorso in esame è finalizzato a conseguire una migliore posizione all'interno della graduatoria di oltre 5 mila posti con lo spostamento della posizione del ricorrente dalla 5.379 alla posizione alla 439.

Sussiste un numero di controinteressati smisurato e per i quali è materialmente impossibile ed insostenibile notificare il medesimo ricorso non conoscendo né

indirizzi di residenza né, in ogni caso, essendo economicamente sostenibile l'eventuale notifica.

Il numero di controinteressati è ingente e parte ricorrente chiede fin da ora di essere autorizzata a notificare il presente ricorso anche a tutti i controinteressati necessari per pubblici proclami e a mezzo internet.

6) SULLA ISTANZA DI SOSPENSIVA, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE (E ANCHE IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)

Il fumus è nei motivi.

La PA ha errato nel valutare la prova scritta del ricorrente al cui interno sussistono ben due domande al quale il ricorrente ha risposto in modo corretto, logico, congruo e legittimo, ma che la PA ha valutato errate, in modo illogico, illegittimo, incongruo, per come anche statuito da Codesto TAR.

In relazione al periculum in mora, vi è che il ricorrente – se fosse stata correttamente e legittimamente esaminato da parte della Commissione – sarebbe classificato alla posizione n. 439 della graduatoria con migliori e maggiori possibilità di venire assunto, anche a scorrimento, in relazione alla posizione n. 5.379 in cui è stato illegittimamente collocato.

Si chiede che Codesto On.le TAR voglia, anche alla luce del decreto inaudita altera parte n. 1401/2026, immediatamente disporre la correzione (“Ritenuto di dover concedere la richiesta misura cautelare, al fine di consentire da subito l’attribuzione di 1 punto (riconoscimento di +0,75 per risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25”) e conseguentemente attribuire +1 o + 2 o +3 punteggi (+1 in relazione alla risposta n. 19 e + 1 in relazione alla risposta n. 21 +1 in relazione alla risposta 22) e/o in via di subordine anche solo esclusivamente un +1 in relazione alla sola domanda n. 19 (alpha/gamma in cui Codesto TAR già ha avuto modo di esprimersi in senso positivo), ciò al fine di consentire fin da subito al ricorrente candidato di implementare la sua posizione all’interno della graduatoria e garantirle l’assunzione!

Il periculum è grave ed irreparabile in quanto la PA nelle more potrebbe – sempre che già non lo ha fatto – aver sottoscritto contratti di lavoro individuali con i candidati vincitori e candidati idonei che potrebbero, dunque, occupare il posto di lavoro al quale ha diritto il ricorrente. In ogni caso si chiede che Codesto On.le TAR voglia, anche inaudita altera parte, accogliere la richiesta di

notifica per pubblici proclami e disporne la pubblicazione a mezzo sito internet.

CONCLUSIONI

Si chiede che il TAR voglia, previa concessione di idonea misura cautelare, anche inaudita altera parte ed anche solo relativa anche ad un solo punto in più, accogliere integralmente il ricorso e conseguentemente annullare in parte qua la graduatoria condannando la PA ad assegnare al ricorrente il giusto, legittimo, logico, congruo e corretto punteggio alla prova scritta e a posizionarlo al n. 439 della graduatoria, e/o nella maggiore posizione all'intero della graduatoria rispetto a quella illegittimamente attribuitogli.

Con vittoria di spese e onorari come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere ammessi a notificare il ricorso de quo mediante pubblici proclami attraverso il sito internet istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam e/o della FORMEZ PA e/o del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, atteso che – dato l'elevato e sconosciuto numero di potenziali destinatari della notifica - non possono che ritenersi sussistenti, nel caso di specie

quelle eccezionali circostanze che, secondo la giurisprudenza (sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. V, 21 maggio 2015 nel ricorso n.53723/2013; Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n.4948) consentono il ricorso a tale forma di notifica extra ordinem, tenuto anche conto delle difficoltà oggettive di reperire gli indirizzi dei destinatari della notifica.

Conossequio.

Catanzaro, 18/03/2026

Avv. Giancarlo Pitaro